

Codice DB1402

D.D. 10 giugno 2010, n. 1517

Art. 20 d.lgs 152/2006. Art. 18 l.r. 40/1998. Verifica di assoggettabilita' di competenza dello Stato inerente il progetto "Diga di Rimasco - Impianto idroelettrico di Fervento (VC) - Intervento di realizzazione di nuovo scarico subsidiario", localizzato nel Comune di Rimasco (VC), presentato dalla Societa' ENEL Green Power - Unita' di Business Idroelettrica Domodossola (VB). Osservazioni regionali.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, di concerto con gli Enti territoriali piemontesi interessati, le proprie osservazioni secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. n. 53-13549 del 16.03.2010 "Assenso ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 all'accordo approvato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, concernente la partecipazione al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilita' alla valutazione d'impatto ambientale", le osservazioni di seguito riportate, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilita' di competenza statale inerente il progetto "Diga di Rimasco - Impianto idroelettrico di Fervento (VC). Intervento di realizzazione di nuovo scarico subsidiario", da localizzarsi nel Comune di Rimasco (VC) della Societa' ENEL Green Power - Unita' di Business Idroelettrica Domodossola (VB), con sede legale in Domodossola (VB), Via Carale di Masera n. 1:

1. si propone l'esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale in considerazione delle modalita' da seguire, per effettuare svassi finalizzati a lavori quali quelli in esame, gia' descritte nel progetto di gestione approvato con prescrizioni con determinazione dirigenziale n. 321 del 20/02/2009;

2. anche al fine di aumentare la compatibilita' ambientale degli interventi in progetto nei confronti degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna acquatica, si ritiene necessario vengano recepite, nell'ambito del provvedimento statale, le seguenti prescrizioni:

a. Prima dell'esecuzione delle attivita' di svaso, dovra' essere dato avviso preventivo alla Provincia di Vercelli, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Vercelli;

b. Ai fini di una maggior tutela delle acque e delle popolazioni ittiche del fiume Sesia, il proponente dovra' verificare la lunghezza del tratto fluviale effettivamente interessato dall'impatto delle operazioni idrauliche in occasione degli interventi di svaso previsti nel periodo tardo autunnale-invernale di due annate successive, attraverso l'effettuazione del piano di monitoraggio previsto nel progetto di gestione dell'invaso approvato con D.D. n. 321 del 20/02/2009, individuando un'idonea localizzazione delle stazioni di monitoraggio in collaborazione con ARPA Piemonte e con la Direzione regionale Ambiente;

c. Si ritiene comunque opportuno che le misurazioni sopra citate vengano svolte in 3 punti a valle dello sbarramento, di cui 1 da posizionare in prossimita' della confluenza Sermenza-Sesia;

d. Sia previsto un monitoraggio dei parametri chimico-fisici e della torbidità, così come un monitoraggio del benthos, in fase “ante operam”. Il monitoraggio venga svolto in n.3 punti a valle dello sbarramento, dei quali 1 da posizionare alla confluenza con il fiume Sesia;

e. Nel caso in cui gli esiti del piano di monitoraggio rilevassero il verificarsi di criticità a carico delle acque e della fauna acquatica del fiume Sesia derivanti dalle operazioni idrauliche in corso, il gestore dell’invaso dovrà prontamente attuare idonee misure correttive volte alla mitigazione degli impatti. Tale monitoraggio dovrà essere ripetuto alla conclusione dei lavori, includendo altresì il monitoraggio della fauna ittica presente, anche al fine di verificare l’entità delle misure compensative relative a quest’ultima;

f. Si ribadiscono le misure di mitigazione contenute nel Progetto di gestione dell’invaso, approvato con D.D. n. 321 del 20/02/2009:

- formazione a monte delle zone di scavo di lanconi in alveo con dispositivi che impediscano la discesa dei pesci nelle zone di lavoro (reti o sistemi simili);
- riattivazione del sistema di by pass a canaletta delle acque affluenti con tura di intercettazione a fondo lago, tale da consentire un effetto di diluizione dei sedimenti movimentati;

g. Considerando le richieste della DGR Piemonte n.72-13725 del 24/3/2010 “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art.12 della LR n.37/2006”, durante la fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento del suolo e delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

h. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

i. Visto che gli impatti acustici riguarderanno la fase di cantiere, dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. Nel caso di superamento dei limiti dovrà essere richiesta ed ottenuta dall’amministrazione comunale, un’autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera h della L. 447/95 e dell’art. 9 della L.R. 52/2000;

j. Il materiale di risulta degli scavi non riutilizzato sia conferito in discariche autorizzate;

k. L’eventuale taglio di vegetazione sia il più contenuto possibile.

3. Dal punto di vista progettuale e procedurale si propongono le seguenti prescrizioni:

a) la relazione geologica dovrà essere integrata mediante indagini comprendenti l’esame geologico dell’area esteso ad un intorno significativo, esecuzione di prospezioni geognostiche atte ad evidenziare la situazione litostratigrafica e le attitudini geotecniche dei terreni, esecuzione di verifiche di portanza, calcolo cedimenti e verifiche di stabilità dei versanti interessati dalle opere, indicazione delle eventuali opere atte alla stabilizzazione dei versanti, alla regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, allo smaltimento delle acque di infiltrazione, nonché le conclusioni a corredo delle analisi di stabilità effettuate e le considerazioni tecnico-applicative da adottarsi in fase esecutiva; tali analisi dovranno riferirsi in modo particolare agli interventi relativi alla riprofilatura della galleria;

b) Prima della realizzazione dei lavori in alveo, sia entro il bacino che a valle del corpo diga, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, formulando apposita istanza;

c) Per l'asportazione del materiale inerte dovrà essere ottenuto il provvedimento di concessione demaniale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 al paragrafo "Concessioni di estrazione di materiale litoide rilasciate su istanza di parte";

d) Le variazioni che si intendono attuare, se ricomprese nelle casistiche definite, devono essere sottoposte a tutte le richieste dell'art. 27 del D.P.G.R. 29/07/2003 n.10/R.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al Ministero dell'Ambiente per il prosieguo del procedimento di competenza nonché al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero